

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI VIGNATE, CASSANO VALCUVIA, CASTELLO CABIAGLIO PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno il giorno _____ del mese di tra :

Comune di Vignate (MI) c.f....., legalmente rappresentato dal sindaco sig. Paolo Gobbi

Comune di Cassano Valcuvia(VA) c.f. 00561110123, legalmente rappresentato dal Sindaco dott. Marco Magrini,

Comune di Castello Cabiaglio (VA) c.f. 0441540127, legalmente rappresentato dal sindaco dott. Marco Galbiati,

si conviene e si stipula quanto segue

PREMESSO CHE

- a) che l'art.98, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, prevede la possibilità da parte dei Comuni di stipulare convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale, comunicandone l'avvenuta costituzione al Ministero dell'Interno, presso le Prefettura dei capoluoghi di Regione, subentrato all'ex Agenzia Autonoma per la tenuto dell'albo dei segretari comunali e provinciali;
- b) che l'art.10 del D.P.R. 4.12.1997, n.465, prevede la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Regione, di stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria;
- c) che il Comune di Vignate con delibera di consiglio comunale n.....in data ..., il Comune di Cassano Valcuvia con delibera di consiglio comunale n.....in data....., il Comune di Castello Cabiaglio con delibera di consiglio comunale n....in data.....hanno approvato una convenzione per l'esercizio congiunto del servizio di segreteria comunale ai sensi dell'art.98, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;
- d) che la classe di appartenenza della segreteria convenzionata, determinata in base alla somma delle popolazioni residenti presso ciascuno dei Comuni associati, avendo, alla data del 31 dicembre 2017, il Comune di Vignate.... abitanti, il Comune di Cassano Valcuvia n. 675 abitanti, il Comune di Castello Cabiaglio n.564 abitanti risulta essere di classe 3^;

Tra le Amministrazioni comunali sopraelencate si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Vignate, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un ambito ottimale di intervento, maggiore efficacia, efficienza ed economicità con significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Vignate assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina del segretario comunale viene affidato al Sindaco del Comune capo convenzione, previo accordo con gli altri Sindaci facenti parte della Convenzione.

La revoca è ammessa nei soli casi e nei modi previsti dalla legge. A tal fine la revoca dovrà essere deliberata preliminarmente dalla Giunta Comunale dei Comuni facenti parte della Convenzione.

Lo scioglimento della convenzione non determina cessazione dalla carica del segretario comunale che resta titolare della segreteria del Comune capo convenzione.

ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale provvederà il Ministero dell'Interno – Servizio Albo Lombardia

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative, l'attività obbligatoria di formazione professionale prevista dal vigente CCNL, la partecipazione a giornate di studio e formazione del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e dalla complessità delle problematiche degli enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, in relazione alla percentuale di riparto di cui al successivo articolo, sentito il Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei segretari comunali e provinciali vigente, sarà posta a carico del Comune capofila nella misura così ripartita:

- Comune di Vignate 70%
- Comune di Cassano Valcuvia 15%
- Comune di Castello Cabiaglio 15%

Le spese dovranno essere versate dagli altri Comuni al Comune di Vignate in due rate: la prima da versare entro il 30 giugno di ogni anno, sarà pari al 50% dell'apposito intervento previsto nel bilancio di previsione relativo allo stipendio e retribuzioni aggiuntive del Segretario, la seconda pari al 50% entro il 30 novembre. Entro il 31 gennaio il Comune capo convenzione provvederà al riparto delle spese e a comunicare agli altri Comuni il conguaglio che sarà effettuato in fase di versamento del primo acconto.

Le spese relative alla partecipazione a corsi di aggiornamento professionale e quant'altro di utilità per i Comuni saranno ripartite con l'analoga percentuale di cui al comma 2 del presente articolo.

Ai sensi del contratto collettivo integrativo di livello nazionale del 22.12.2003 i Sindaci dei Comuni convenzionati si riservano la facoltà di procedere, in autonomia e secondo le disponibilità di bilancio dei rispettivi enti, a corrispondere al Segretario comunale una maggiorazione della retribuzione di posizione in misura non inferiore al 10% e non superiore al 50%, della retribuzione di posizione in godimento, per il caso di eventuali funzioni che autonomamente ciascun Comune potrà attribuire al Segretario comunale, secondo esigenze derivanti dalla propria struttura organizzativa.

Ai sensi dell'articolo 42 del CCNL 16.5.2001 gli enti destinano, in autonomia e secondo le disponibilità di bilancio dei rispettivi enti, un importo non superiore al 10% del monte salari a titolo di retribuzione di risultato definendo ciascuno le modalità di verifica del conseguimento dei risultati connessi alla retribuzione di risultato.

Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati e la relativa liquidazione farà capo completamente al Comune che le ha attribuite:

- a) la retribuzione di risultato;
- b) l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione;
- c) i diritti di segreteria per l'attività di rogito, ricorrendone il caso, nel limite massimo, previsto dalle disposizioni vigenti, dello stipendio complessivo percepito.
- d) il galleggiamento, laddove spettante, verrà posto a carico dei singoli comuni.

Per tutti gli spostamenti tra le sedi diverse dal capo convenzione, salvo diverse disposizioni di legge, per norma pattizia, è riconosciuta al Segretario per gli effettivi spostamenti il rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 10 comma 3 del DPR n. 465/1997 e art. 45 comma 2 del predetto CCNL 16 maggio 2001 da calcolarsi in base a quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi tra i rispettivi Sindaci che, opereranno, in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 8 - DURATA - CAUSA DI SCIoglimento CONSENSUALE – RECESSO E PERMANENZA CONVENZIONE

La presente convenzione ha una durata di **anni 5 (cinque)**.

Sia per il computo del termine di cui al punto precedente, sia al fine dell'eventuale nomina di Segretari Comunali reggenti, l'efficacia giuridica della presente convenzione decorre esclusivamente dalla presa in servizio del Segretario Comunale titolare che sarà individuato e nominato.

Prima della scadenza potrà essere rinnovata, stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

Ciascuno dei Comuni può recedere unilateralmente della presente convenzione. A tal fine, il Comune che intende recedere dovrà adottare specifica deliberazione di Consiglio Comunale da notificarsi, successivamente alla sua esecutività, all'altro Comune convenzionato. Gli effetti del recesso si producono decorsi due mesi dalla notifica o trasmissione mediante posta elettronica certificata, della delibera consiliare di recesso.

La presente convenzione può essere risolta col consenso espresso di tutti i Comuni, manifestato con delibera dei rispettivi Consigli Comunali. La risoluzione produce i suoi effetti quando le deliberazioni sono notificate o comunicate agli altri comuni con le medesime modalità specificate al punto precedente del presente articolo.

Tutti i provvedimenti di costituzione, modifica e/o scioglimento della presente convenzione sono tempestivamente comunicati alla Prefettura competente per l'adozione dei provvedimenti concernenti la posizione giuridica ed il trattamento economico del Segretario Comunale. In caso di

